CAMERA DEI DEPUTATI N. 3291

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova

Presentato il 9 marzo 2010

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'articolo 1 del disegno di legge introduce nuove disposizioni per l'esecuzione delle pene detentive non superiori a dodici mesi in luoghi esterni al carcere (abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza).

Secondo le stime del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, nel settembre 2009, circa il 32 per cento dei detenuti a seguito di sentenza definitiva scontavano pene detentive non superiori a un anno. Tale percentuale è costantemente in crescita: era circa il 25 per cento nel giugno 2007 e il 31 per cento nel giugno 2008.

Questo fenomeno determina una condizione di disagio che, da una parte, espone lo Stato italiano alle condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione del divieto di trattamento inumano e degradante sancito dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (da ultimo, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 16 luglio 2009, Sulejmanovic *c.* Italia); dall'altra, non consente di attuare pienamente la funzione rieducativa della pena (articolo 27 della Costituzione).

Di qui la necessità, oltreché di intervenire sulle infrastrutture carcerarie, di prevedere che, in alcuni casi, l'esecuzione

delle pene più brevi possa avvenire anche in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, fermo restando il principio che la detenzione, anche se breve, va comunque eseguita e non può essere sospesa se non nei casi previsti dal codice di procedura penale e dalle leggi in materia di ordinamento penitenziario.

L'esecuzione delle pene detentive non superiori a un anno presso il domicilio si distingue dalla detenzione domiciliare già prevista dall'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario, sia per la minor durata della pena da eseguire (non superiore a dodici mesi, anziché a due anni o, in casi particolari, a quattro), sia per una diversa procedura.

In particolare, la nuova misura è applicata d'ufficio dal magistrato di sorveglianza su iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario o del pubblico ministero.

Nel primo caso, che presuppone che il condannato sia già detenuto in carcere, la direzione dell'istituto trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione, con l'indicazione del luogo esterno di detenzione (abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza); nel secondo caso, il pubblico ministero che deve emettere o che ha emesso l'ordine di carcerazione non ancora eseguito trasmette al magistrato di sorveglianza gli atti del fascicolo dell'esecuzione (sentenza, ordine di esecuzione, decreto di sospensione).

Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti (articolo 69-*bis* della legge n. 354 del 1975). Quindi, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza, entro quarantotto ore, comunica l'ordinanza all'istituto, che provvede all'esecuzione, nonché all'ufficio locale di esecuzione penale esterna e alla questura competenti per territorio.

Questa procedura a contraddittorio differito, in cui l'ordinanza è notificata al condannato o al difensore e comunicata al procuratore generale della Repubblica, i quali entro dieci giorni dalla comunicazione possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, assicura decisioni più celeri.

Per quanto riguarda le cause ostative, il comma 5 dell'articolo 1 prevede che l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non può essere disposta nei confronti: *a)* dei condannati per i reati più gravi, individuati con rinvio all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 (terrorismo o eversione dell'ordine democratico, criminalità organizzata, prostituzione minorile, tratta di persone, violenza sessuale di gruppo, omicidio volontario, rapina ed estorsione aggravata); *b)* dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza (articoli 102, 105 e 108 del codice penale); *c)* dei soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare; *d)* dei soggetti ai quali è già stata revocata la detenzione domiciliare, secondo le disposizioni della legge n. 354 del 1975, per avere tenuto comportamenti incompatibili (violazione delle prescrizioni, evasione).

Rispetto alla detenzione domiciliare già prevista dalla legge n. 354 del 1975, la nuova misura può, invece, essere applicata anche ai condannati nei cui confronti sia stata dichiarata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Infine, il comma 6 dell'articolo 1 prevede i casi nei quali l'esecuzione della pena presso il domicilio deve essere revocata, con un rinvio alle corrispondenti disposizioni contenute nella legge n. 354 del 1975 e nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

L'articolo 2 prevede significativi aumenti di pena per il delitto di evasione (articolo 385 del codice penale), che trovano applicazione anche in caso di allontanamento dall'abitazione o dal luogo presso il quale sia in atto l'esecuzione della pena.

In particolare, le pene sono aumentate sia nel minimo (che raddoppia: da sei mesi a un anno), sia nel massimo edittale (che triplica: da uno a tre anni); inoltre le pene sono aumentate anche nei casi di evasione

aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 385 del codice penale.

L'articolo 3 introduce nel codice penale i nuovi articoli 168-*bis*, 168-*ter*, 168-*quater* e 168-*quinquies*, che contengono la disciplina sostanziale della sospensione del processo con messa alla prova.

Questo istituto, già previsto nel processo minorile e negli ordinamenti di altri Stati, corrisponde alla moderna concezione della sanzione penale e produce una significativa riduzione del numero dei processi relativi a fatti di minore gravità.

L'applicazione della sospensione con messa alla prova anche al processo ordinario risponde a un'esigenza largamente condivisa, come dimostra il fatto che essa è stata prevista nel progetto di riforma del libro primo del codice penale elaborato dalla Commissione Pisapia, e fatta propria in alcune iniziative legislative (atto Camera n. 2664 della XV legislatura, atto Camera n. 1106 e atto Senato n. 584 della corrente legislatura).

La sospensione del processo con messa alla prova può essere concessa dal giudice quando si procede per reati puniti con la pena pecuniaria o con pene detentive non superiori a tre anni; vi rientrano, pertanto, le contravvenzioni e i delitti di minore gravità.

Il beneficio non può essere applicato automaticamente. Da una parte, l'imputato deve farne richiesta, acconsentendo alla prestazione di lavoro di pubblica utilità; dall'altra, il giudice deve formulare una prognosi favorevole ritenendo che l'imputato si astenga dal commettere ulteriori reati (articolo 464-*quater* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4 del disegno di legge).

La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, non più di due volte; inoltre, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, il beneficio non può essere concesso ai recidivi che abbiano riportato condanne per delitti della stessa indole di quello per cui si procede.

In caso di trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte o di rifiuto di prestazione del lavoro di pubblica utilità, o quando l'imputato commetta un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole di quello per cui si procede, durante il periodo di prova, è prevista la revoca del beneficio (articolo 168-*quater*).

L'articolo 168-*quinquies* subordina la sospensione del procedimento con messa alla prova alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, secondo il principio per cui nessun beneficio può essere concesso senza che l'imputato assicuri un ristoro all'offesa rappresentata dalla condotta criminosa.

Il lavoro di pubblica utilità costituisce un obbligo accessorio, di durata compresa tra i dieci giorni e i due anni, e consiste nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La prestazione è svolta nell'ambito del comune di residenza o di domicilio dell'imputato (ove ciò non sia possibile, nell'ambito della provincia), per un tempo compreso tra un minimo di quattro e un massimo di dodici ore settimanali, secondo modalità che devono tener conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

La durata giornaliera della prestazione non può superare le quattro ore.

L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è sempre subordinata al consenso dell'imputato.

Infine, al lavoro di pubblica utilità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), e terzo comma, del codice penale. Pertanto, è obbligatorio disporre la sospensione della prestazione lavorativa nei confronti di donne incinte, madri con prole di età inferiore a un anno e persone affette da AIDS conclamata; mentre la sospensione è facoltativa nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica o nei confronti delle madri di prole di età inferiore a tre anni.

L'articolo 4 contiene la disciplina processuale della sospensione del procedimento con messa alla prova.

In considerazione della novità e rilevanza dell'istituto, si è ritenuto di dover inserire la relativa disciplina nel nuovo titolo V-*bis* del libro sesto del codice di rito, composto dagli articoli 464-*bis*, 464-*ter*, 464-*quater*, 464-*quinquies* e 464-*sexies*.

La concessione del beneficio è subordinata a una specifica richiesta, che l'imputato può formulare nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, fino al momento della precisazione delle conclusioni. Nei procedimenti relativi a reati a citazione diretta, la richiesta può essere presentata dinanzi al giudice del dibattimento, fino alla dichiarazione di apertura del medesimo.

L'ordinanza che dispone la messa alla prova deve contenere: *a)* le prescrizioni comportamentali e gli impegni che l'imputato assume; *b)* le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione dell'imputato con la persona offesa.

Il beneficio può essere concesso solo quando il giudice ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La durata della sospensione è pari, nel massimo, a due anni per le pene detentive e a un anno per quelle pecuniarie; decorso tale periodo, l'esito positivo della prova estingue il reato.

Contro il provvedimento che decide sulla richiesta di sospensione, il pubblico ministero e l'imputato possono presentare ricorso per cassazione.

In caso di revoca del beneficio, il periodo di prova viene scomputato dalla pena inflitta (articolo 657-*bis* del codice di procedura penale), sulla base di un'apposita tabella di conversione (cinque giorni di prova equivalgono a un giorno di pena detentiva o a 250 euro di pena pecuniaria).

L'articolo 5 introduce l'articolo 191-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989.

È previsto che, nei casi di sospensione del procedimento con messa alla prova, le funzioni del servizio sociale sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dall'articolo 72 della legge n. 354 del 1975.

L'articolo 6 contiene, al comma 1, disposizioni in materia di ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354).

È previsto che l'affidamento in prova al servizio sociale, per condannati con pena definitiva non superiore a tre anni, è subordinato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività.

Il principio che si intende affermare è che la misura alternativa alla detenzione può essere concessa solo in presenza di una riparazione in favore della collettività. La prestazione del lavoro di pubblica utilità è sempre subordinata al consenso del condannato, sicché si prevede che in caso di diniego del consenso la misura alternativa non possa essere concessa.

L'articolo in esame contiene, al comma 2, una modifica al regolamento penitenziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. È previsto che, all'atto dell'ingresso in un istituto penitenziario, debbano essere rilevati, assieme alle impronte digitali, anche l'impronta fonica ed eventuali altri dati biometrici della persona.

L'articolo 7 introduce il numero 6-*bis*) del primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La disposizione rende conforme la disciplina della libertà controllata al principio secondo cui il condannato non può godere della sanzione sostitutiva della libertà controllata se non acconsentendo a svolgere il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-*quinquies* del codice penale.

L'articolo 8 contiene una modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

La modifica prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti con

cui il giudice dispone la sospensione del processo, e la cancellazione della medesima iscrizione quando il provvedimento è revocato.

L'articolo 9 completa la disciplina, sostanziale e processuale, della sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo che le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in materia di messa alla prova e di prestazione del lavoro di pubblica utilità, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non viene redatta la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Esecuzione delle pene detentive non superiori a dodici mesi presso il domicilio).

1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

2. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza, con l'indicazione dell'abitazione del condannato o di un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, affinché provveda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Se il condannato è già detenuto, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta dal condannato medesimo durante la detenzione, indicando altresì l'abitazione di questo o un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza dove eseguire la pena.

4. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

5. La detenzione ai sensi del comma 1 non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) ai soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della citata legge n. 354 del 1975;

d) ai soggetti cui è già stata revocata la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 47-*ter*, 51-*bis*, 51-*ter*, 58 e 58-*quater*, ad eccezione del comma 7-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione).

1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni »;

b) al secondo comma:

1) le parole: « da uno a tre » sono sostituite dalle seguenti: « da due a cinque »;

2) la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sei ».

ART. 3.

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 168-*bis*. – *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. – Nei

procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. A tale fine non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-*quinquies*.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, non più di due volte. La sospensione del procedimento con messa alla prova non può, altresì, essere concessa ai soggetti di cui all'articolo 99, quarto comma, che abbiano riportato condanne per delitti della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

ART. 168-*ter*. – *(Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova)*. – Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

ART. 168-*quater*. – *(Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova)*. – La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

1. in caso di rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-*quinquies* o di grave o reiterata trasgressione degli obblighi relativi a tale prestazione;

2. in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

ART. 168-*quinquies*. – *(Lavoro di pubblica utilità)*. – Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, per un periodo non inferiore a dieci giorni né superiore a due anni. L'attività viene svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio o, ove non sia possibile, nell'ambito della provincia, e comporta la prestazione di non meno di quattro e non più di dodici ore settimanali, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le quattro ore.

L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.

Si applicano gli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), e terzo comma ».

ART. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

« TITOLO V-*bis*

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

ART. 464-*bis*. – *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. – *1*. Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

ART. 464-*ter*. – *(Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari). – 1.* Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.

2. La richiesta è notificata, a cura del richiedente, alla persona offesa dal reato.

3. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater,* commi 1 e 2.

ART. 464-*quater*. – *(Provvedimenti del giudice ed effetti della pronuncia). – 1.* Il giudice, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tale caso affida l'imputato al servizio sociale.

2. Se il giudice non ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, rigetta la richiesta con ordinanza.

3. Quando viene concessa la messa alla prova, il procedimento è sospeso per un periodo:

a) di due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) di un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

5. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

6. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possono proporre ricorso per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione non sospende il procedimento. In caso di rigetto della richiesta, le questioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza.

ART. 464-*quinquies*. – *(Obblighi e prescrizioni)*. – *1.* L'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova contiene le prescrizioni che l'imputato dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro. Nell'ordinanza è altresì stabilito che l'imputato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, restituzioni o attività riparatorie.

2. L'ordinanza di cui al comma 1 è immediatamente trasmessa al servizio sociale, che prende in carico l'imputato. Della messa alla prova è redatto verbale.

3. Nel corso della prova, le prescrizioni possono essere modificate dal giudice che procede, anche su segnalazione del servizio sociale, che riferisce periodicamente al giudice sul comportamento dell'imputato.

ART. 464-*sexies*. – *(Esito della prova. Revoca)*. – *1.* Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, con sentenza, dichiara estinto il reato se, tenuto conto del

comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dal servizio sociale che ha preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere riproposta »;

b) all'articolo 555, comma 2, le parole: « o presentare domanda di oblazione » sono sostituite dalle seguenti: « , presentare domanda di oblazione o formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova »;

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

« ART. 657-*bis*. – *(Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca). – 1.* In caso di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena, computa il periodo di prova. Ai fini del computo, cinque giorni di prova sono equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a 250 euro di pena pecuniaria; non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni ».

ART. 5.

*(Introduzione dell'articolo 191-*bis *delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di funzioni del servizio sociale nei confronti dei soggetti ammessi alla prova).*

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 191-*bis*. – *(Funzioni del servizio sociale nei confronti dei soggetti ammessi*

alla prova). – 1. Le funzioni del servizio sociale nei casi di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ».

ART. 6.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di affidamento in prova al servizio sociale, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di rilievi biometrici negli istituti penitenziari).

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis*. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-*quinquies* del codice penale e non può essere concesso qualora il condannato non vi consenta »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *12-ter*. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso più di una volta al soggetto che abbia beneficiato per due volte della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale ».

2. All'articolo 23, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dopo le parole: « impronte digitali » sono inserite le seguenti: « , dell'impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici, ».

ART 7.

(Modifica all'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di libertà controllata).

1. Al primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 6-*bis*) l'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-*quinquies* del codice penale ».

ART. 8.

(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di iscrizione nel casellario giudiziale).

1. All'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

« *i-bis)* i provvedimenti giudiziari con i quali è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale; ».

ART. 9.

(Regolamenti).

1. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Mi-

nistero della giustizia in materia di messa alla prova e di lavoro di pubblica utilità.

2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di raccolta e di conservazione dei dati biometrici acquisiti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, come modificato dall'articolo 6, comma 2, della presente legge.

ART. 10.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

€ 1,00

16PDL0035020